PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DI COMUNI DELLE MARCHE COLPITI DAL TERREMOTO DEL GENNAIO-FEBBRAIO 1972

Art. 23

In aggiunta al contributo di cui al precedente articolo le imprese potranno ottenere in alternativa le provvidenze previste dall'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sostituito dall'art. 1 della legge 13 febbraio 1952, n. 50, oppure quelle previste dall'art. 5 del predetto decreto-legge sostituito dallo stesso art. 1 della legge 13 febbraio 1952, n. 50. Per la concessione delle provvidenze previste dagli articoli 21, 22 e 23 del presente decreto-legge le imprese danneggiate devono presentare domanda in carta libera entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto-legge.

Versione in vigore dal 6 marzo 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972
Estremi	Decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-di-comuni-delle-marche-colpiti/art-23/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it